

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Prato Leventina e Quinto in un unico Comune denominato Quinto

del 28 maggio 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8394 del 17 gennaio 2024,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Prato Leventina e Quinto in un nuovo Comune denominato Quinto, a far tempo dalla costituzione degli organi comunali.

Art. 2 Il nuovo Comune di Quinto fa parte del Distretto di Leventina ed è assegnato al Circolo di Quinto.

Art. 3 ¹Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

²Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice civile svizzero e del Codice delle obbligazioni.

³La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 ¹Il nuovo Comune è inizialmente amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 21 membri. Il Consiglio comunale è inizialmente dotato di tre commissioni composte da 5 membri (Commissione della gestione, Commissione delle petizioni, Commissione territorio e opere pubbliche).

²Sono riservate le successive disposizioni del regolamento comunale.

Art. 5 ¹Per l'elezione del primo Consiglio comunale vengono stabiliti due circondari elettorali:

- circondario 1: Prato Leventina;
- circondario 2: Quinto.

²Sono riservate le successive disposizioni del regolamento comunale.

Art. 6 ¹Salvo diversa disposizione degli interessati, gli attuali dipendenti dei comuni aggregati divengono automaticamente dipendenti del nuovo Comune, con funzioni da stabilire dal Municipio.

²Fino all'entrata in vigore del regolamento organico dei dipendenti del nuovo Comune, ai dipendenti sono applicabili i precedenti regolamenti organici dei rispettivi ex-Comuni.

³Sono riservate puntuali decisioni del Municipio nella fase transitoria.

Art. 7 A favore del nuovo Comune di Quinto sono riconosciuti i seguenti aiuti all'aggregazione:

- a) 0,2 milioni di franchi per aiuti alla riorganizzazione amministrativa. Entrano ad esempio in considerazione le consulenze esterne in ambito organizzativo e gestionale, le infrastrutture tecniche e informatiche legate alla riorganizzazione, i pensionamenti

anticipati, l'integrazione dei piani previdenziali o l'armonizzazione dei piani regolatori. Le proposte di intervento vanno preventivamente approvate dal Consiglio di Stato. Il versamento avverrà dietro presentazione delle fatture e dei giustificativi di pagamento. L'importo verrà posto a carico del conto economico del Dipartimento delle istituzioni.

- b) 1,5 milioni di franchi per il finanziamento di investimenti comunali, escluse le infrastrutture del genio civile. Il contributo è destinato alla realizzazione di opere che favoriscano lo sviluppo sociale e culturale della popolazione e andranno in aggiunta a eventuali sussidi di cui il nuovo Comune potrà beneficiare in forza di leggi specifiche, ritenuto che, per ogni singolo progetto, non potranno superare il 50% del costo al netto di altri possibili contributi. L'inizio dei lavori dovrà aver luogo entro sei anni dalla costituzione del nuovo Comune; il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato dietro istanza motivata del nuovo Municipio. Il nuovo Municipio presenterà al Consiglio di Stato per approvazione preventiva un piano delle opere che indichi gli investimenti per i quali intende far capo al suddetto aiuto con un'indicazione temporale della loro realizzazione. Il versamento avverrà dietro presentazione della liquidazione e alle condizioni che verranno fissate al momento della sopra citata approvazione preventiva. Potranno essere versati degli acconti previa presentazione dei giustificativi dei pagamenti avvenuti. L'importo sarà posto a carico del conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni.
- c) un importo massimo di 0,5 milioni di franchi per iniziative particolarmente significative dal profilo del progresso in ambito socio-economico e territoriale promosse dal nuovo Comune nel primo quadriennio dalla sua costituzione; il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato dietro istanza motivata del nuovo Municipio. Le realizzazioni andranno preventivamente condivise con i servizi competenti secondo la relativa politica settoriale e approvate dal Consiglio di Stato. A seconda dell'ambito interessato, la spesa derivante verrà inserita dal servizio responsabile della corrispondente politica settoriale nella rispettiva pianificazione finanziaria.

Art. 8 Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore d'imposta comunale.

Art. 9 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Prato Leventina e Quinto. Si richiamano le disposizioni previste nella legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 10 La modifica di atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 11 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
²Esso entra in vigore immediatamente.

Allegato di modifica di atti normativi

La legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803 è modificata come segue:

DISTRETTO DI LEVENTINA

(...)

Circolo di Quinto: Quinto, Dalpe.

(...)

Bellinzona, 28 maggio 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 31 luglio 2024 n. 143).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli